



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

*Newsletter n. 1  
Novembre 2016*

*Area legale*

## PRESENTAZIONE

Sin dal 2000, lo Studio Triberti Colombo e Associati si è dotato, tra i primi in Italia, di una struttura multiprofessionale che associa, oltre ai commercialisti, anche avvocati e consulenti del lavoro.

Dopo le ormai pluriennali “newsletter” mensili dei commercialisti e dell’Area Lavoro, vede ora la luce la “Newsletter” pubblicata dall’Area Legale dello Studio, composta da sei avvocati e presieduta dal Senior Partner avv. Vittorio Versace insieme con l’altro socio avv. Nicola Salvarani.

L’Area Legale dello Studio opera da quindici anni nei settori della **Credit Collection** (giudiziale e stragiudiziale, nel leasing, nei finanziamenti alle imprese, nei crediti industriali e commerciali), della **Crisi d’Impresa** (assistenza e patrocinio nella ammissione a procedure concorsuali e a piani di ristrutturazione), nel **Settore Societario** (cessione ed acquisti di aziende e rami d’azienda e di partecipazioni sociali; assetti societari e rapporti sia tra i singoli soci che tra organi, azioni di responsabilità), nella **Responsabilità Civile** (medica, del produttore), nella **Contrattualistica** (immobiliare, commerciale, bancaria e finanziaria). Le prestazioni vengono rese anche in lingua inglese.

Sedici anni di lavoro comune tra l’Area Commercialistica, l’Area Lavoro e l’Area Legale, hanno permesso l’amalgama di professionalità e modi di lavorare diversi ma uniti dallo scopo di rendere ai clienti presenti e futuri un servizio multidisciplinare specializzato all’interno di un’unica struttura.

La decisione di dedicare un’apposita newsletter al settore legale nasce dall’esigenza di valorizzare, all’interno di tale amalgama, una specifica attenzione alle tematiche giuridiche, ovviamente nell’ottica spiccatamente operativa che ha sempre caratterizzato lo Studio nel suo complesso. Per tale motivo i contenuti saranno essenziali e snelli, con la possibilità di essere sviluppati su specifica richiesta.

## **NEWS DALLO STUDIO**

**29.06.2016**  
**WHITE & CASE**  
e  
**TRIBERTI COLOMBO**  
**nell’acquisizione**  
**COMMSCON-CELLNEX**

*Vai all’articolo de:*  
**Il Sole 24 Ore – Diritto 24**  
**Top Legal**

## **LINK UTILI**

[www.tricol.it](http://www.tricol.it)  
[www.europa.eu](http://www.europa.eu)  
[www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)  
[www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)  
[www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)  
[www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

## **CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI**

Milano – Area Legale  
20123 – S. Vittore, 16

Tel. 02.366.336.63  
Fax 02.366.336.53  
e-mail:  
[milano.legali@tricol.it](mailto:milano.legali@tricol.it)

**Per ulteriori informazioni:**

Avv. Federica Ballerini  
[fballerini@tricol.it](mailto:fballerini@tricol.it)

*Studio Triberti Colombo & Associati – Area Legale*

*Via San Vittore n. 16 - 20123 Milano*

*Tel +39 02 366.336.63 - Fax +39 02 366.336.53*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

## IN BREVE

### **DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE**

- **La relazione tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza introdotto con il D.Lgs 231/2001.**

*(vai al nostro approfondimento...)*

### **DIRITTO BANCARIO**

- **Dal 1° ottobre 2016 la Banca deve ottenere l'autorizzazione scritta del cliente per capitalizzare direttamente in conto gli interessi scaduti.**

Dal primo ottobre sono entrate in vigore le nuove norme sull'anatocismo bancario, per cui le banche stanno inviando comunicazioni ai propri clienti circa le novità contenute nel decreto 343/2016.

*(vai all'articolo...)*

- **Quando il recesso della banca dal rapporto credito a tempo determinato è illegittimo.**

In caso di recesso di una banca dal rapporto di credito a tempo determinato, in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell'ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalità impreviste e arbitrarie.

*(vai all'articolo...)*

### **DIRITTO SOCIETARIO**

- **La delibera assembleare di rinuncia all'azione di responsabilità verso gli amministratori e di transazione su di essa.**

La rinuncia preventiva all'azione di responsabilità e la transazione alla predetta azione devono essere deliberate espressamente, non potendo essere desunte da espressioni generiche contenute in verbali di assemblea aventi altro oggetto o, ancora, da fatti concludenti.

*(vai all'articolo...)*

### **DIRITTO DI FAMIGLIA**

- **Il genitore che scredita l'altro genitore agli occhi del figlio può essere condannato al risarcimento dei danni a favore del genitore screditato.**

Il genitore che agli occhi del figlio determina uno "sbilanciamento" educativo-affettivo tra le due figure genitoriali può essere condannato d'ufficio ex art. 709 ter c.p.c..

*(vai all'articolo...)*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

## IL NOSTRO APPROFONDIMENTO

### DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE

#### **- La relazione tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza introdotto con il D.Lgs 231/2001.**

Con il **D.Lgs 231/2001**, il legislatore - all'interno del più ampio intervento normativo incentrato sulla corporate governance e sul risk management - ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da determinati reati commessi "nell'interesse" o "a vantaggio" degli stessi da parte di soggetti "in posizione apicale" o dai "soggetti sottoposti all'altrui direzione". E ciò in un'ottica di natura "**premiale**", ovvero concedendo l'esimente dall'illecito amministrativo a quegli enti che abbiano spontaneamente attivato meccanismi di risk management, per la prevenzione del rischio della commissione di crimini, attraverso l'adozione di procedure e l'istituzione di un organo ad hoc, che la prassi aziendale ha definito "**OdV**" (Organismo di Vigilanza). L'OdV è un organismo interno alla società, nominato dall'organo amministrativo, destinato a vigilare con continuità sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, ha poteri di iniziativa, di controllo ed informativi sull'osservanza e funzionamento del modello adottato.

Il principale aspetto critico consiste nell'individuazione delle concrete attività a cui l'OdV sarebbe preposto, anche tenuto conto della **responsabilità penale omissiva** di cui all'art. 40, 2° comma c.p., (a norma del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo), oltre che della **responsabilità civile**, per cui l'OdV è responsabile nei confronti della società, con la quale ha un rapporto di mandato professionale.

Strettamente connesso al suddetto tema è, poi, il **rapporto tra Collegio Sindacale e OdV**. Se è vero che la normativa ha natura premiale e l'attuazione di un modello organizzativo è frutto di una scelta spontanea, in che termini può essere configurabile una responsabilità dell'organo gestorio e dei sindaci per non aver adottato questa scelta? Al proposito, la giurisprudenza è controversa e **la soluzione dipende dal caso concreto**, cosicché l'organo amministrativo sarà tanto più responsabile quanto più - tenuto conto dell'area di attività e della storia della società - vi è il rischio che gli amministratori e i collaboratori possano compiere reati.

Una volta istituito l'OdV, il rapporto tra questo e il Collegio Sindacale - secondo la dottrina dominante - deve essere di tipo **strettamente informativo**, nel senso che il primo è tenuto a redigere una relazione semestrale da inviare al secondo e il secondo è tenuto ad acquisire costantemente informazioni dal primo. Ciononostante, non manca chi ritiene che - posta la diversità e la non sovrapposibilità dei settori in cui detti organismi operano - non sia nemmeno auspicabile un'interazione tra questi ultimi, cosicché le attività dell'OdV non dovrebbero nemmeno essere preventivamente concordate o successivamente "sindacate" da altri se non dall'organo amministrativo e dall'OdV stesso, ciò per evitare che possano essere trasferiti al Collegio Sindacale poteri strettamente attribuiti all'OdV. Tale ultima interpretazione sembra essere altresì confermata dal dato normativo del D. Lgs 231/2001 e del codice civile, che nulla prevedono in merito a un potere/dovere del collegio sindacale di scambiare informazioni con altri organi di controllo. Ciò non significa, tuttavia, che il Collegio Sindacale potrà disinteressarsi dell'esistenza e dell'attività dell'OdV, ma lo potrà fare **senza spingersi ad interferire con l'attività dell'OdV**, in virtù dei suoi **doveri di generale vigilanza sull'assetto organizzativo**.

E ancora una volta, per comprendere la correttezza dell'operato del Collegio Sindacale non resterà che valutare il caso concreto, in considerazione della complessità organizzativa e della storia della società.

*(torna indietro...)*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

**NEWSLETTER N. 1**

**NOVEMBRE 2016**

**AREA LEGALE**

## **DIRITTO BANCARIO**

### **Dal 1° ottobre 2016 la Banca deve ottenere l'autorizzazione scritta del cliente per capitalizzare direttamente in conto gli interessi scaduti.**

Dal 1° ottobre 2016, in forza del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 343 del 3 agosto 2016 di attuazione dell'articolo 120 del Testo Unico Bancario (TUB), la Banca non può più addebitare gli interessi debitori (maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente, in conto di pagamento ed agli sconfinamenti) direttamente in conto senza il previo benestare in forma scritta del cliente (per ottenere il quale, alcune Banche hanno già inviato apposite lettere ai propri correntisti).

Con la nuova normativa la Banca calcolerà con cadenza annuale (e non più trimestrale) gli interessi debitori a partire da quelli maturati al più tardi dal 1° ottobre 2016. Tali interessi verranno addebitati dalla banca al 31 dicembre 2016 e diventeranno esigibili il 1 marzo dell'anno successivo alla loro maturazione (e quindi a partire dal 1° marzo dell'anno 2017); in caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi saranno immediatamente esigibili. A questo punto, se il cliente avrà prestato in precedenza per scritto il proprio consenso all'addebito in conto (consenso revocabile in ogni momento purché prima che l'addebito abbia avuto luogo), gli interessi debitori maturati nell'anno precedente diverranno capitale, e sulla nuova somma capitale (costituita dal capitale precedente + gli interessi del 2016) verranno calcolati gli interessi a decorrere dal 1° gennaio 2017 (effetto anatocistico). Se al contrario il consenso non sarà stato dato, il cliente dovrà prestare attenzione a dotarsi per tempo delle disponibilità economiche necessarie per effettuare senza ritardo il pagamento degli interessi dovuti e di eventuali altre somme a debito, e ciò al fine di non incorrere in un inadempimento contrattuale passibile di mora, tenuto conto, però, che al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 119 TUB (Comunicazioni periodiche alla clientela) o 126 quater, comma 1, lett. b, TUB (Informazioni relative alle operazioni di pagamento ed ai contratti), prima che gli interessi maturati divengano esigibili.

*(torna indietro...)*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

**NEWSLETTER N. 1**  
**NOVEMBRE 2016**

**AREA LEGALE**

## **DIRITTO BANCARIO**

### **Quando il recesso della banca dal rapporto credito a tempo determinato è illegittimo.**

Con la sentenza del 24 agosto 2016 n. 17291, la Corte di Cassazione chiarisce quando il recesso della banca (chiamata comunemente “revoca del fido”), se pur formalisticamente corretto perché conforme al tenore testuale del contratto di credito, debba considerarsi illegittimo e quindi impugnabile avanti al Tribunale.

Secondo il pensiero della Suprema Corte, in caso di recesso di una banca dal rapporto di credito a tempo determinato (ricordiamo che nei rapporti a tempo indeterminato il recesso è libero), in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti nel rapporto contrattuale, il giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell’ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalità impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con al ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate.

Nel caso concreto il correntista non aveva mai superato il limite di fido; egli aveva tuttavia compiuto degli atti di cessione di beni a terzi (che, in astratto, avrebbe potuto costituire una giusta causa di recesso a norma del contratto), allegando che il patrimonio residuo costituiva una garanzia idonea per la banca, ed aveva richiesto vanamente una CTU volta alla valutazione del patrimonio residuo.

La Suprema Corte ha ritenuto che, nel dubbio sulla valutazione del patrimonio residuo ed in mancanza di ulteriori indici di allarme circa la solvibilità del debitore, il giudice di merito avrebbe dovuto quanto meno disporre una CTU estimativa, allo scopo di verificare la ragionevolezza e non arbitrarietà del recesso della banca. Ha quindi annullato la sentenza che aveva dichiarato legittimo il recesso della banca stessa.

*(torna indietro...)*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

**NEWSLETTER N. 1**

**NOVEMBRE 2016**

**AREA LEGALE**

## **DIRITTO SOCIETARIO**

### **La delibera assembleare di rinuncia all'azione di responsabilità verso gli amministratori e di transazione su di essa.**

L'assemblea dei soci deve deliberare espressamente la rinuncia preventiva all'azione di responsabilità contro l'amministratore o ex-amministratore, così come la transazione alla predetta azione, non essendo sufficienti né espressioni verbalizzate di liberatoria o manleva generica nè – meno ancora – fatti concludenti.

Una recente sentenza del Tribunale di Cagliari (28 giugno 2016 n. 2039) ci dà l'occasione per ribadire che la fretta per un amministratore (socio o non socio) di concludere un accordo con i soci non deve indurlo ad accettare (o far conto su) deliberazioni assembleari contenenti dichiarazioni generiche di manleva e/o di esonero da ogni responsabilità per il proprio operato, essendo necessario, per essere sicuri di non dover subire in futuro azioni di questo genere:

- a) l'adozione della delibera con le maggioranze qualificate prescritte nell'atto costitutivo o dalla legge (assenza di voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale, o di un ventesimo per le società quotate, nelle s.p.a.; maggioranza di almeno due terzi del capitale e assenza di opposizione da parte di almeno un decimo del capitale, nelle s.r.l.);
- b) la dichiarazione espressa di rinuncia all'azione di responsabilità o di transazione con riferimento a fatti o atti di gestione specifici e determinati quali fonte di responsabilità, sui quali i soci abbiano avuto un'adeguata informazione (Cass. 8 ottobre 2010 n. 20884).

*(torna indietro...)*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

**NEWSLETTER N. 1**

**NOVEMBRE 2016**

**AREA LEGALE**

## **DIRITTO DI FAMIGLIA**

### **Il genitore che scredita l'altro genitore agli occhi del figlio può essere condannato al risarcimento dei danni a favore del genitore screditato.**

In una sentenza di ottobre 2016 il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi, ha confermato, in particolare, il regime di affidamento condiviso del figlio minore della coppia.

Il Collegio, pur avendo riconosciuto l'idoneità genitoriale di entrambi i coniugi, ha però accertato che il minore rifiutava da tempo di vedere il padre, ed ha ritenuto responsabile la madre per non aver assunto un comportamento propositivo volto al riavvicinamento tra i due e per avere screditato la figura paterna agli occhi del minore.

Secondo il Tribunale, la tutela della bigenitorialità, cui è improntato lo stesso affido condiviso «*postula il necessario superamento delle mutilazioni affettive del minore da parte del genitore per costui maggiormente referenziale nei confronti dell'altro*», genitore su cui grava l' onere di «*attivarsi al fine di consentire il giusto recupero del ruolo paterno da parte del figlio*».

Il Tribunale, pertanto, stabilita l'applicabilità d'ufficio del meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 709-ter c.p.c., ha ammonito la madre - invitandola ad adottare una condotta rispettosa del ruolo genitoriale dell'ex coniuge e ad astenersi da ogni condotta negativa e denigratoria del medesimo - e l'ha condannata al pagamento della somma, liquidata in via equitativa, di € 30.000 a titolo di risarcimento del danno, così da dissuaderla dal proseguire nelle sue condotte, avvertendola altresì che la persistenza dei suoi comportamenti potrebbe, in futuro, portare a una totale revisione delle condizioni dell'affido.

Nella liquidazione della somma, il Tribunale ha tenuto conto sia della gravità dei fatti adottati sia delle capacità economiche della donna, ritenendo che una somma inferiore probabilmente non avrebbe avuto l'effetto deterrente che il Giudice romano ha voluto imprimere alla sanzione comminata.

*(torna indietro...)*